

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28143/2025
Roma, II, 31/07/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
ROSSELLA CATENA - Presidente - Sent. n. sez. 629/2025
MICHELE ROMANO UP - 20/05/2025
IRENE SCORDAMAGLIA R.G.N. 8667/2025
MARIA ELENA MELE - Relatore -
ANNA MAURO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
dalla parte civile [REDACTED]
dalla parte civile CONGREGAZIONE [REDACTED]
nel procedimento a carico di:
[REDACTED]

avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONETTA
CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito l'avv. [REDACTED] il quale insiste nell'accoglimento del ricorso;
deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
udita l'avv. [REDACTED] che deposita conclusioni scritte unitamente alla nota
spese.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 31 ottobre 2024, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 598 cod. pen., [REDACTED] per il delitto di diffamazione aggravata dal discorso di odio religioso, commesso in danno di [REDACTED] e della Congregazione [REDACTED] attraverso le espressioni contenute negli atti di causa di due giudizi civili da lui patrocinati quale difensore di [REDACTED] specificamente riportate nel capo di imputazione. La Corte d'appello, nel rigettare l'impugnazione proposta dalle parti civili, ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado circa valenza lesiva delle espressioni usate dall'imputato negli atti processuali indicati, ritenendo tuttavia che esse riguardassero in modo diretto e immediato l'oggetto della controversia nell'ambito della quale erano state pronunciate e che pertanto ricorreva la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. Irrilevante a tal fine è stata considerata la circostanza che le offese si riferivano anche alla Congregazione [REDACTED] la quale era un soggetto estraneo ai processi nel cui ambito erano state pronunciate. La Corte territoriale ha altresì ritenuto che le espressioni incriminate non integrassero l'aggravante contestata, non potendo esse qualificarsi né come "discorso d'odio", né come istigazione alla violenza. Del pari ne ha escluso la calunniosità, atteso il contenuto generico degli scritti difensivi.

2. Avverso tale sentenza [REDACTED] e la Congregazione [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione, svolgendo sei motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado senza spiegare, se non con formule di puro stile, le ragioni per cui aveva rigettato i motivi di appello con cui era stata dedotta l'errata ricostruzione dei fatti di reato e il travisamento delle prove. Avrebbe inoltre svolto una motivazione apparente e apodittica in ordine alla esistenza di un collegamento funzionale tra le espressioni denigratorie utilizzate dall'imputato nel corso di giudizi civili e il *thema decidendum* dei medesimi. Inoltre, dette espressioni sarebbero state valutate dalla Corte territoriale estrapolandole dal loro contesto. A sostegno di tale affermazione, i ricorrenti procedono ad una analitica disamina delle singole frasi utilizzate, evidenziando l'assenza di collegamenti con la controversia concernente la divisione



di un immobile in comproprietà tra il [REDACTED] e con la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi pendente, atteso che le allegazioni contro la Congregazione [REDACTED] e gli insegnamenti di tale religione erano estranee all'oggetto di quelle cause, nel cui ambito non era emersa alcuna "problematica religiosa". Piuttosto, tali giudizi avrebbero costituito l'occasione per l'imputato di «portare avanti la sua battaglia ideologica» contro la suddetta confessione religiosa, accusata di manipolare mentalmente i propri seguaci.

La ricostruzione operata dalla Corte territoriale sarebbe manifestamente illogica in quanto incompatibile con le stesse ammissioni fatte dall'imputato nel corso del giudizio di appello, allorché aveva affermato il proprio impegno nei casi di famiglie dove solo alcuni dei componenti professano la fede dei [REDACTED] e nella memoria depositata nel giudizio di primo grado nella quale aveva sostenuto, tra l'altro, che le espressioni di cui è imputato si collocherebbero nell'ambito di una «guerra di religione» e che egli aveva assunto una missione personale contro i [REDACTED]

2.2. Il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. L'interpretazione del concetto di "inerenza alla causa" accolta dalla sentenza impugnata contrasterebbe con gli approdi dottrinali e giurisprudenziali che escludono che essa si possa tradurre nel riconoscimento di un diritto all'offesa; tale conclusione varrebbe a maggior ragione nella specie, ove vengono in rilievo le scelte religiose del singolo, espressione di un diritto inviolabile, nonché l'onore e la reputazione della [REDACTED] di cui viene addirittura negato il carattere religioso.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 598 cod. pen. e all'aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la causa di non punibilità possa operare anche in presenza dell'aggravante contestata e specificamente con riguardo ai cd. "discorsi di odio", cui sarebbero riconducibili le espressioni utilizzate dall'imputato. Secondo quanto documentato negli studi prodotti dai ricorrenti, le espressioni usate dal [REDACTED] sarebbero manifestazione della cd. "ideologia antisette", secondo la quale le religioni minoritarie, qualificate appunto come "sette", non sarebbero religioni e i loro adepti sarebbero vittime di pratiche coercitive, quali il controllo e il lavaggio mentale. Tale ideologia sarebbe stata stigmatizzata in più pronunce dalla Corte EDU, anche con specifico riferimento al loro utilizzo nei confronti dei [REDACTED]. La Corte europea avrebbe inoltre escluso che espressioni che promuovono o giustificano la violenza, l'odio o altre forme di intolleranza (il cd. *hate speech*) possano trovare protezione.



In tal senso si sarebbe espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'incitamento alla discriminazione o intolleranza costituisce un limite all'esercizio di critica e di opinione. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che le finalità di odio e discriminazione religiosa, di cui all'art. 604-ter cod. pen., sarebbero incompatibili con qualunque finalità difensiva, non potendo il diritto di difesa mai sopprimere il riconoscimento di diritti costituzionali assoluti, quali l'uguaglianza e la dignità. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 598 cod. pen., ampliandone la portata oltre i suoi scopi. Essa, inoltre, avrebbe ommesso di motivare circa le ragioni per cui non avrebbe tenuto conto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., della precedente condanna definitiva riportata dal [REDACTED] per diffamazione in danno nella confessione del [REDACTED] in relazione ad un articolo dal medesimo pubblicato in cui utilizzava espressioni analoghe a quelle oggetto del giudizio.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen. anche con riguardo alla [REDACTED] benché essa fosse rimasta estranea alla causa. Secondo i ricorrenti, l'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata comporterebbe una eccessiva estensione della scriminante, rendendo possibile insultare anche gli enti portatori degli interessi della persona che è parte in causa, purché funzionale alla strategia difensiva, mentre invece, secondo la giurisprudenza di legittimità non può configurarsi alcun diritto di offendere persone non collegate in modo diretto con la domanda proposta al giudice.

2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha escluso che le espressioni utilizzate dal [REDACTED] fossero calunniose, sia in considerazione della genericità degli scritti difensivi, sia perché all'imputato non era stato contestato il reato di calunnia. In tal modo, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata, oltre a travisare il motivo di appello proposto, avrebbe disatteso l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, qualora le espressioni abbiano natura calunniosa, non sarebbe applicabile la scriminante dell'art. 598 cod. pen. Nella specie l'attribuzione alla [REDACTED] e alla [REDACTED] di specifiche fattispecie di reato integrerebbe l'utilizzo di espressioni calunniose.

2.6. Con il sesto motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 598 cod. pen. e 576 cod. proc. pen., 2, 24 e 111 Cost., nonché 6 e 13 CEDU. La Corte territoriale, nel ritenere che per la domanda di risarcimento del danno formulata dalle parti civili, sarebbe stato competente il giudice civile della causa in cui le espressioni diffamatorie erano state utilizzate, sarebbe incorsa nella lamentata violazione di legge. E ciò anche in considerazione della circostanza che nel giudizio di divisione immobiliare, la Corte d'appello aveva



rinvio al giudice penale la valutazione dell'eventuale carattere diffamatorio delle espressioni utilizzate, mentre nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale aveva escluso il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dall'imputato. In ogni caso, secondo i ricorrenti, l'art. 598 cod. pen. non escluderebbe la rilevanza dell'azione civile esercitata in sede penale, pena la lesione del diritto di difesa della parte civile che si vedrebbe privata di un'aspettativa legittima al risarcimento del danno subito.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, ha depositato una memoria con la quale, aderendo alle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

5. Le parti civili hanno depositato una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale svolgendo ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente si deve dare atto che, come da ordinanza licenziata a verbale, il Collegio ha respinto l'istanza di rinvio formulata dal difensore dell'imputato [REDACTED] per concorrenti impegni professionali. Si è rilevato quanto segue. L'istanza difetta dei presupposti richiesti affinché sia configurabile un legittimo impedimento.

Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, «L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, dep. 2015, Rv. 262912).

Nella specie si rileva che:



- la documentazione allegata all'istanza è costituita da un mero elenco di cause da trattare innanzi al Tribunale monocratico di Lecce all'udienza del 20 maggio 2025, in cui risulterebbe calendarizzato il procedimento dedotto quale contestuale impegno professionale, senza altro tipo di chiarimento;
- nella richiesta di rinvio, trasmessa in data 02.05.2025 e successivamente reiterata il 19.05.2025, e nella allegata documentazione il difensore non ha chiarito le ragioni della eventuale priorità da attribuirsi all'assistenza nel diverso processo, né della impossibilità di farsi sostituire sia nel presente procedimento (Rg. Cass. 8667/2025) che nel procedimento citato nell'allegata documentazione.

2. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.

3. Occorre muovere dalla premessa che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte.

Ricorre invero la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (*ex plurimis*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4. L'imputato, difensore di [REDACTED] nell'ambito della causa civile di divisione del patrimonio immobiliare in comproprietà con la ex coniuge, [REDACTED] e nella causa avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciava le frasi descritte nel capo di imputazione con le quali sosteneva che la [REDACTED] aveva ottenuto con l'inganno dal [REDACTED] la cointestazione degli immobili per accrescere il patrimonio della Congregazione [REDACTED] [REDACTED] sosteneva che la ex coniuge faceva parte di un gruppo religioso che pianifica la sottrazione dei beni patrimoniali dei familiari che non appartengono al medesimo gruppo, e che ella aveva distrutto la vita del coniuge e della famiglia a causa della sua fede religiosa. Dette frasi erano contenute negli atti introduttivi dei giudizi e nelle memorie ivi depositate.

La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia del primo giudice, che aveva dichiarato l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 598 cod. pen., affermando che, pur dovendosi riconoscere il carattere diffamatorio delle argomentazioni e delle



frasi dal medesimo usate, esse erano connesse con le vicende oggetto delle due cause civili.

5. La conclusione cui sono pervenuti i giudici del merito si sottrae alle censure svolte dai ricorrenti.

Convienne innanzitutto ricordare che l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o, comunque, nell'ottica dell'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 23/09/1998, Lamendola A, Rv. 214354-01), quand'anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell'argomentazione (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734 - 01; Sez. 5, n. 6495 del 28/01/2005, Bonazzi, Rv. 231428 - 01). Non è invece necessario, ai fini dell'applicabilità dell'art. 598 cod. pen., che le offese abbiano un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063).

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, l'immunità prevista dall'art. 598 cod. pen. costituisce una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, la quale opera su un piano diverso dalla scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., dato che non esclude l'antigiuridicità del fatto, che rimane illecito, tanto che viene rimessa al giudice la applicabilità di sanzioni disciplinari e amministrative; essa opera esclusivamente sull'applicazione della pena e ricomprende anche condotte di offesa non necessarie, purché inserite nel contesto difensivo (Sez. 5, n. 30544 del 25/05/2021, non massimata; Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734; Sez. 6, n. 39934 del 30/09/2005, P.g. in proc. Ferrari, Rv. 233841 - 01).

La ragione dell'immunità giudiziaria si coglie nell'esigenza di assicurare la libertà di difesa e garantire la discussione delle parti contendenti, anche nel caso di offesa non necessaria, ma che si inserisca nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale (Corte cost., sentenze n. 128 del 1979 e n. 380 del 1999), nel senso che le espressioni ingiuriose devono concernere, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e devono assumere rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento



della domanda proposta (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Massetti, Rv. 234007).

D'altra parte, proprio perché esprime una regola di carattere eccezionale (Corte cost. n. 128 del 1979 e n. 380 del 1999 cit.), l'art. 598 cod. pen. va interpretato in termini aderenti alla sua portata letterale, con la conseguenza che le offese non punibili sono quelle che concernono l'oggetto della causa e non quelle che, sia pure con finalità *lato sensu* difensive, investano vicende assolutamente estranee al *thema decidendum*. Si è comunque evidenziato che il collegamento tra esternazione offensiva e oggetto della causa o del ricorso può risolversi in un qualunque nesso logico causale in grado di legare la prima al secondo, tanto da doversi espungere dall'ambito di applicabilità della disposizione solo le offese assolutamente estranee all'oggetto del procedimento (Sez. 5, n. 3191 del 18/01/1979, Onofri, Rv. 141636 - 01; Sez. 5, n. 864 del 12/10/1970, Za, Rv. 115712 - 01).

In definitiva, pertanto, ai fini dell'operatività dell'art. 598 cod. pen. occorre che le espressioni ingiuriose, benché non necessarie, concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 20520 del 05/04/2024, B., Rv. 286462 - 01. Si vedano, altresì, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01).

6. Alla luce di tali criteri ermeneutici, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano infondati.

La sentenza impugnata ha puntualmente evidenziato come le frasi contenute negli scritti difensivi redatti dall'imputato, pur essendo offensive, riguardavano in modo diretto e immediato l'oggetto delle due cause civili pendenti tra [REDACTED] assistito dall'imputato, e la ex coniuge [REDACTED]. In particolare, il giudice di primo grado, in modo del tutto ragionevole, ha ritenuto che, nell'ambito del giudizio di divisione immobiliare, fosse interesse dell'assistito del [REDACTED] sostenere che la [REDACTED] non aveva contribuito alle spese relative al compendio immobiliare in quanto impegnata in attività connesse alla Congregazione [REDACTED] e che era riuscita a farsi intestare la proprietà dell'immobile oggetto della causa simulando una riconciliazione con il marito, evidenziando l'adesione a tale Congregazione quale causa scatenante della separazione. In modo altrettanto ragionevole, i giudici di merito hanno sostenuto che, pure nell'ambito della causa per la quantificazione dell'assegno divorzile, l'imputato aveva utilizzato detto argomento al fine di screditare la ex coniuge, e



che esso si inseriva nella strategia difensiva tipica di tali controversie, ove vengono spesi argomenti di carattere personale.

La sentenza impugnata risulta inattaccabile anche laddove ha ritenuto che le affermazioni del [REDACTED] non possano essere disgiunte dai riferimenti alla Congregazione [REDACTED] pena il sostanziale aggiramento della previsione dell'art. 598 cod. pen., atteso che anch'esse rientravano nella linea difensiva, secondo la quale sarebbe stata proprio l'adesione a detta Congregazione ad influire sulla [REDACTED] e a determinare le condotte ad essa attribuite negli atti difensivi relativi alle due controversie civili.

La Corte d'appello, inoltre, conformandosi ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente escluso che l'attinenza delle espressioni usate all'oggetto della controversia implichi che esse debbano essere necessarie per la sua soluzione, ovvero che abbiano un contenuto di verità.

Invero, la ragione dell'immunità giudiziale prevista dall'art. 598 cod. pen. sta nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all'ambito dell'esercizio della difesa tutelato dall'art. 51 cod. pen. (Sez. 6, n. 39934 del 30/09/2005, P.g. in proc. Ferrari, cit.).

7. Il terzo motivo, con cui si sostiene la incompatibilità dell'art. 598 cod. pen. con l'aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., è infondato.

7.1. Si è già rilevato come costituisca dato pacifico ed esplicitamente riconosciuto dai giudici di merito il carattere offensivo delle espressioni utilizzate dall'imputato, tanto nei confronti della [REDACTED] quanto nei confronti della Congregazione [REDACTED]

Si è altresì già sottolineato come l'immunità giudiziaria prevista dall'art. 598 cod. pen. vada ricondotta al novero delle cause di non punibilità in senso stretto, la quale può in ipotesi ricorrere anche nella forma aggravata, come avvenuto nella specie.

Su tale conclusione non incide il fatto che la circostanza aggravante che viene in rilievo sia quella di cui all'art. 604-ter cod. pen.

Invero, la giurisprudenza europea in tema del cd. discorso d'odio e la giurisprudenza di legittimità relativa alla circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, richiamate dalle parti civili, risultano inconferenti ai fini che qui rilevano, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, dal momento che dette pronunce attengono alla diversa questione dei limiti al diritto di manifestazione del pensiero, e specificamente al diritto di critica in relazione a espressioni offensive, che incitino alla



discriminazione o all'intolleranza e più in generale alla possibilità di escluderne l'antigiuridicità, laddove, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 598 cod. pen. detta antigiuridicità resta ferma.

7.2. Inoltre – come si è già ricordato – il carattere offensivo delle frasi utilizzate dall'imputato è fuori discussione, sicché nessuna rilevanza assume la precedente condanna per diffamazione in danno della confessione dei [REDACTED] riportata dal [REDACTED] e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Pertanto, la censura con cui si lamenta la violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. per omessa valutazione di detta pronuncia è priva di pregio.

D'altra parte, secondo l'insegnamento di questa Corte, il precedente giudizio penale, le cui risultanze sono acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., non ha rilievo in sé, ma deve essere valutato alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ossia come elemento di prova, la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova, ovvero attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa, sia logica, che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 – 01). In sostanza, l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti né, tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998 - dep. 01/12/1997, dep. 1998, Hass, Rv. 211768 – 01. Più di recente, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338 – 01; Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 – 01; Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 – 01).

Risulta pertanto del tutto coerente con tale insegnamento la valutazione operata nella specie dai giudici di merito. Il riconosciuto carattere diffamatorio di frasi pronunciate dal [REDACTED] in un contesto completamente diverso e, precisamente, nell'ambito di un articolo giornalistico pubblicato molti anni prima, niente ha a che fare con la valutazione circa la sussistenza di un collegamento delle frasi contenute negli scritti difensivi con l'oggetto delle cause civili in cui sono state espresse, se non, tutt'al più – come affermato dalla sentenza di primo grado – quello di descrivere la personalità dell'imputato.

8. Il quinto motivo è infondato.



Correttamente i ricorrenti hanno ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il carattere calunnioso delle accuse contenute nelle espressioni rivolte alla persona offesa costituisce un limite all'operatività della disposizione di cui all'art. 598 cod. pen. (Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, P.O. in proc. Farumi, Rv. 250587 - 01; Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248080 - 01; Sez. 5, n. 29235 del 19/05/2011, Ciccio e altri, Rv. 250466 - 01).

Affinché possa rinvenirsi la natura calunniosa delle espressioni, è necessario che colui che abbia attribuito alla persona offesa una condotta costituente reato lo abbia fatto nella consapevolezza della falsità delle accuse; tale consapevolezza è ciò che connota il reato di calunnia, il quale non consiste nella semplice attribuzione a qualcuno della commissione di un reato, ma nel muovere dette accuse con la certezza dell'innocenza dell'incolpato, certezza che va esclusa quando l'autore del fatto abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, Gasparro, Rv. 276512 - 01; Sez. 6, n. 3964 del 06/11/2009, dep. 2010, De Bono, Rv. 245849 - 01).

Ebbene, né dal ricorso, né dalla sentenza impugnata risulta che l'imputato abbia agito con la consapevolezza che le accuse mosse alla [REDACTED] e alla Congregazione fossero false, essendo piuttosto emersa la piena convinzione del [REDACTED] che le proprie affermazioni corrispondevano alla realtà.

9. Il sesto motivo, con cui si assume l'erroneità del rigetto della domanda risarcitoria, è infondato.

A norma dell'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., il risarcimento del danno in favore della parte civile può discendere solo da una pronunzia di condanna sul versante penale.

L'art. 598 comma 2 cod. pen., il quale stabilisce che il giudice, pronunciando nella causa, può, tra l'altro, assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno, si riferisce non già al giudicante penale che proscioglie l'imputato ex art. 598, comma 1, cod. pen., ma ai poteri del giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le frasi offensive. In proposito, questa Corte, esaminando le differenze con l'art. 89 cod. proc. civ., ha ritenuto che, giacché i limiti di applicabilità dell'art. 598, comma 1, cod. pen. sono tutti nella funzionalità delle eventuali offese all'esercizio del diritto di agire in giudizio riconosciuto a chiunque dall'art. 24 Cost., è ragionevole concludere che solo il giudice della causa in cui le frasi offensive furono scritte o pronunciate possa valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito



da colui cui furono rivolte (Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Massetti ed altro, Rv. 234007 - 01). Si è pertanto concluso che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a carico del soggetto che sia stato prosciolto ai sensi dell'art. 598, comma primo, cod. pen., condanna consentita dal comma secondo del medesimo articolo, può essere inflitta soltanto dal giudice della causa in cui le espressioni diffamatorie scriminate siano state pronunziate o scritte e non dal giudice che ha prosciolto l'imputato (Sez. 5, n. 24452 del 09/04/2019, Gasparro, Rv. 276512 - 02).

10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P Q M

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 20/05/2025

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Rossella Catena

